



Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese

D.L. 99/2021 / A.C. 3183

Dossier n° 117 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

7 luglio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3183
D.L.	99/2021
Titolo:	Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	8
testo originario:	8
Date:	
emanazione:	30 giugno 2021
pubblicazione in G.U.:	30 giugno 2021
presentazione:	2 luglio 2021
assegnazione:	2 luglio 2021
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **8 articoli** suddivisi in **47 commi**.

L'**articolo 1** contiene disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e prevede la sospensione del programma *Cashback* e del credito d'imposta POS. Il **comma 3 modifica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156** in più punti. Il **comma 6** istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. Il **comma 7 abroga** tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 "**incompatibili con le disposizioni del presente articolo**". Il **comma 11** inserisce l'articolo 22-*bis* nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), riguardane il credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

L'**articolo 2** reca **proroghe** in materia di riscossione e differimento della **TARI**.

L'**articolo 3** contiene **misure per il settore elettrico**, al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021 e dispone che una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#) e all'[articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47](#), per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sia destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia.

L'**articolo 4** contiene una serie di misure in materia di **tutela del lavoro**. Il **comma 1** dispone fino al 31 dicembre 2021 la **proroga per il trattamenti di integrazione salariale straordinaria**. Il **comma 2** estende ai datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili** (codice Ateco2007, codici 13. 14 e 15) che riducano o sospendano l'attività lavorativa dal 1° luglio 2021 la possibilità di richiedere il trattamento ordinario

di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Il **comma 8** introduce l'articolo 40-*bis* nel testo del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), in materia di ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il **comma 11** istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «**Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale**» (FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

L'**articolo 5** dispone la semplificazione e il **rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"**, al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle **micro, piccole e medie imprese** previsti dall'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#).

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di **Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a.**, autorizzando Alitalia e Alitalia Cityliner s.p.a. alla prosecuzione dell'attività d'impresa, nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-*bis*, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Il **comma 4** dispone che i Commissari straordinari provvedano alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al richiamato [articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020](#). Il **comma 6** prevede che i **Commissari straordinari di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.** in amministrazione straordinaria, ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, siano autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura. Il **comma 9** istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico **un fondo**, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a **garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria** in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali.

L'**articolo 7** contiene le disposizioni finanziarie per la copertura del provvedimento.

L'**articolo 8** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nel corso dell'esame del disegno di legge C. 3132 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis) il Governo ha presentato l'**emendamento 1.183** che fa "confluire" in quel decreto-legge il provvedimento in esame.

Al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10".

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

il provvedimento composto da 8 articoli, per un totale di 47 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, a **tre distinte finalità, connesse con l'emergenza della pandemia in corso**: l'introduzione di misure di sostegno del lavoro, di proroghe in materia di riscossione e di ulteriori misure di sostegno alle imprese; a ciò si collega, con la finalità di creare un fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali, la

sospensione del meccanismo del cd. *cashback*; il preambolo non fornisce invece indicazioni sulle disposizioni in materia di Alitalia di cui all'articolo 6.

Per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 47 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di un decreto ministeriale e di un aggiornamento del programma dell'amministrazione straordinaria di Alitalia; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 3 dell'articolo 1 contiene **modifiche al decreto del Ministro dell'economia del 24 novembre 2020 n. 156** relativo al programma cashback; in particolare vengono sostituiti integralmente alcuni commi del predetto decreto ministeriale; fa eccezione la modifica di cui al numero della lettera c) del comma 3 in cui, a fronte della sostituzione integrale nel testo di un comma del decreto ministeriale, la modifica effettiva si riduce a poche parole.

In proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; nel caso in esame vengono sostituiti integralmente.

Il comma 7 dell'articolo 1 prevede inoltre **l'abrogazione di tutte le disposizioni del richiamato decreto del Ministro dell'economia n. 156 del 2020 incompatibili con le disposizioni dell'articolo 1**; al riguardo, si richiama la precedente lettera a) del medesimo paragrafo della circolare che prescrive di "privilegiare la modifica testuale (novella) di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette".

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 4 dell'articolo 2, al secondo periodo mantiene valide "a tutti gli effetti di legge le **deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione**"; al riguardo si osserva che, essendo il provvedimento entrato in vigore il 30 giugno 2021, andrebbe approfondita l'effettiva portata normativa della disposizione.